



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
DECRETO

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

dott. Alessandro Longobardi Giudice

dott.ssa Giulia Caliarì

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento *ex artt.* 40 e 84 e ss. CCII instaurato in data 23.09.2025

DA

LISSONE FRIGO S.r.l. (C.F.: 07174080965) con sede legale in Busnago (MB),
via delle Industrie n.14, rappresentata e difesa dagli avv. Christian Ravasi e Ugo
Berloni

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 23.09.2025, LISSONE FRIGO S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 44 C.C.I.I., corredato dei documenti di cui all'art. 39, comma 3 C.C.I.I., riservandosi di presentare l'ulteriore documentazione prevista e chiedendo “- di essere ammessa, sin d'ora, alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 84 C.C.I.I., con riserva di presentazione della proposta e del piano ex art. 40 C.C.I.I. e della relativa documentazione, entro 60 giorni dalla presentazione del presente ricorso, ovvero entro il diverso termine disposto dall'Ill.mo Tribunale; - accordarsi le misure protettive di cui all'art. 54, 2° comma, C.C.I.I., nel termine massimo di legge; - pubblicarsi la presente domanda nel competente registro delle imprese, a cura del Cancelliere, entro il giorno successivo al deposito della stessa o comunque comunicare la presente domanda al registro delle imprese per procedere all'iscrizione/pubblicazione.”;
- in data 24.09.2025 il fascicolo è stato assegnato alla dott.ssa Giulia Caliarì, quale Giudice designato;

- con decreto del 26.09.2025, il Giudice designato ha confermato le misure protettive per un periodo di centoventi giorni, ossia fino al 23.01.2026;
- con decreto del 26.09.2025, il Tribunale ha nominato quale Commissario Giudiziale la dott.ssa MARIA ESTER PALERMO;
- in data 26.09.2025 il Commissario nominato ha accettato l'incarico;
- con istanza del 25.11.2025 la ricorrente ha chiesto la proroga del termine per il deposito della proposta;
- con decreto del 22.12.2025 il Tribunale, previo parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale in data 16.12.2025 ha concesso la proroga richiesta per ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine originariamente concesso;
- in data 28.01.2026 la ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la documentazione ex artt. 84 e 87 C.C.I.I., chiedendo *“1) valutare e dichiarare la ritualità della Domanda di Concordato, disporre l'apertura della procedura e assumere i provvedimenti previsti dall'art. 47, 2° comma, C.C.I.I., tra cui, inter alia, fissare il termine per depositare l'ulteriore importo delle spese di giustizia determinato secondo una percentuale delle spese di giustizia presunte necessarie per l'intera procedura, percentuale che si chiede di determinare in misura pari al 20% dell'importo complessivo; 2) concedere, in via graduata rispetto alla richiesta che precede, termine di 15 giorni per apportare le eventuali integrazioni al Piano e/o alla Domanda di Concordato e produrre nuovi documenti ai sensi dell'art. 47, 4° comma, C.C.I.I.; 3) poiché la Proposta di Concordato è fondata, inter alia, sull'Offerta Irrevocabile Onefast, assumere i provvedimenti di cui all'art. 91 C.C.I.I. e, in ipotesi di ricezione di offerte migliorative, assumere i provvedimenti di cui all'art. 91, 2° e 7° comma, C.C.I.I. prima della data fissata per il voto dei creditori ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, 7° comma, C.C.I.I.; 5) per tutte le ragioni indicate in narrativa della presente Domanda (par. 14), da intendersi qui integralmente richiamate, concedere la proroga, ai sensi degli artt. 8 e 55, 4° comma, C.C.I.I., delle Misure Protettive ex art. 54, 2° comma, C.C.I.I. (confermate con il decreto del 23 settembre 2026) per ulteriori 8 mesi, e comunque nel termine massimo di legge e assumere i conseguenti provvedimenti.”*;

- in data 13.02.2026 il Commissario Giudiziale, dott. MARIA ESTER PALERMO, ha depositato il proprio parere sulla proposta e sul piano concordatario.
- con decreto del 09.03.2026 il Tribunale ha assegnato alla società ricorrente un termine di quindici giorni per il deposito di integrazioni al piano ai sensi dell'art. 47, comma 4, CCII;
- in data 24.03.2026 la società ricorrente ha depositato le integrazioni richieste;
- in data 17.04.2026 il Commissario Giudiziale ha depositato un nuovo parere sulla proposta e sul piano concordatario;
- con decreto del 20.04.2026, il Giudice, rilevato che per un disguido telematico non era stato acquisito dal sistema il provvedimento con cui aveva richiesto il parere del Commissario Giudiziale sull'istanza di proroga delle misure contenuta all'interno del "*deposito della proposta, del piano e della documentazione ex artt. 84 e 87 CCII*" datato 28.01.2026, ha mandato l'istanza al parere del Commissario;
- in data 21.04.2026 il Commissario Giudiziale ha reso il proprio parere sulla predetta istanza di proroga delle misure;
- con decreto del 28.04.2026 il Tribunale, rilevato che l'istanza di proroga delle misure protettive è stata depositata in data posteriore alla loro scadenza e ritenuto, pertanto, che l'istanza dovesse essere riqualficata quale domanda di nuova ed ulteriore concessione, ha assegnato termine alla ricorrente per documentare l'adempimento pubblicitario necessario per poter disporre la conferma delle misure richieste;
- nel termine assegnato la ricorrente non ha documentato quanto richiesto, né ha insistito per la concessione della proroga delle misure;
- con decreto del 15.05.2026 il Tribunale, ritenuto che persistessero ulteriori profili di criticità, ha fissato l'udienza del 27.05.2026 ai sensi dell'art. 47, comma 4 C.C.I.I.;
- con decreto del 27.05.2026, stante il sopravvenuto impedimento personale del Giudice relatore, l'udienza è stata differita al 10.06.2026;
- con memoria depositata in data 09.06.2026 la società ricorrente ha fornito ulteriori chiarimenti e depositato documentazione integrativa;
- all'udienza del 10.06.2026 parte ricorrente ha insistito, il Commissario ha ribadito le proprie perplessità e il PM ha chiesto la declaratoria di inammissibilità della proposta alla luce delle criticità emerse;

Rilevato che:

- la società ricorrente è stata costituita il 28.09.2010 ed è attiva nel settore del “freddo”, ossia della realizzazione, vendita e manutenzione di impianti industriali di refrigerazione, condizionamento e depurazione, con un business ripartito in due rami, quello “operativo”, dedito alla vendita ed installazione degli strumenti refrigeranti, nonché quello “service”, dedito all’assistenza;
 - la società si trova in stato di crisi dovuto principalmente ai seguenti fattori:
 - l’inadeguatezza della gestione familiare a fronte di una crescita del fatturato e dei ricavi registrata a partire dal 2019,
 - l’introduzione di una normativa unionale (Regolamento 2024/573) che, vietando l’utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra a decorrere dal 10.01.2025, ha determinato un aumento dei costi delle materie prime nonché ha reso obsolete le rimanenze di magazzino della Società;
 - al fine di fronteggiare tale situazione di crisi, la ricorrente – che già in data 29.12.2023 aveva sottoscritto con ONEFAST S.r.l. un contratto di affitto del ramo operativo avente decorrenza dal 01.01.2024, durata biennale e canone mensile di € 2.491,92 – ha depositato la predetta domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi con riserva;
 - prima del deposito, con il dichiarato fine di sostenere la proposta di concordato, ha raggiunto un accordo con l’affittuaria ONEFAST S.r.l. fondato su:
 - a. una transazione in relazione alle somme da corrispondere per i canoni di affitto arretrati e non pagati che prevede la compensazione dell’importo di € 33.903,04 oltre IVA con i T.F.R. corrisposti da ONEFAST S.r.l. ai dipendenti dimissionari, ma di competenza della ricorrente (doc. 22),
 - b. la riduzione del canone d’affitto ad € 500,00 oltre IVA a partire da settembre 2025, accordo perfezionato con atto notarile del 10.09.2025 (doc. 23),
 - c. la proposta irrevocabile di acquisto del Ramo operativo, datata 04.09.2025, al prezzo di € 51.000,00, condizionata all’omologazione del concordato preventivo;
- Rilevato che, per quanto concerne il contenuto del piano e della proposta concordataria:
- il **valore di liquidazione**, determinato ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c), C.C.I.A.A. ammonta a complessivi € 153.640,55 e risulta composto:
 1. dall’immobile sito in Busnago (MB), via dei Giovanni XXIII n. 10A, catastalmente identificato al foglio 5 particella 897 sub 1, categoria catastale C/2. L’immobile è stato oggetto di una perizia di stima redatta dal Geom.

Jacopo Sinnato, il quale ha individuato, quale valore commerciale del bene, l'importo di € 33.150,00, arrotondato prudenzialmente dal perito estimatore in € 33.000,00 (doc. 26), aumentato ad € 33.500,00 in considerazione dell'offerta irrevocabile d'acquisto pervenuta da L.C.S. Isolanti Elettrici S.r.l., attuale conduttore dell'immobile (doc. 51), nonché dagli automezzi (due carri e un autoveicolo), il cui valore di liquidazione complessivo è stato stimato in € 16.000,00 nella relazione di stima redatta da IVG Monza (doc. 28); queste due poste vengono quantificate complessivamente, sotto la voce "immobilizzazioni" in € 37.125,00, scontando la decurtazione che la ricorrente apporta loro nella prospettiva di realizzazione in ambito di un'eventuale liquidazione giudiziale;

2. dalle rimanenze di magazzino presso l'immobile di Busnago (MB), aventi un valore di liquidazione pari a € 405,13, pari alla risultanza della relazione di stima redatta da IVG Monza (doc. 28 - € 540,17) scontata della predetta medesima decurtazione;
 3. dalla titolarità di crediti nei confronti di clienti per complessivi € 88.900,67;
 4. da liquidità per € 10.960,75;
 5. dall'affitto del ramo d'azienda "operativo" per l'intero anno 2026 per € 7.500,00;
 6. dalla vendita del ramo d'azienda "operativo" all'importo risultante dalla relazione di stima redatta dal dott. Joel Giuliani (doc. 27) pari ad € 5.500;
 7. i proventi derivanti dall'affitto del magazzino che L.C.S. corrisponderà alla ricorrente pari ad € 3.240,00;
- nel valore di liquidazione non sono ricomprese utilità derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie o di responsabilità, atteso che:
 - per quanto concerne le azioni revocatorie, non sono state rilevate operazioni aventi i presupposti di cui agli artt. 163, 164 e 166 C.C.I.I., considerato che la ricorrente ha affittato il ramo operativo a ONEFAST S.r.l. dal dicembre 2023, procedendo poi a chiudere il ramo Service;
 - per quanto concerne l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è stata ravvisata alcuna condotta di *mala gestio* loro imputabile, anche tenuto conto del fatto che l'amministratore unico, una volta percepita la situazione di crisi nel dicembre del 2023, al fine di preservare i valori e l'integrità dell'azienda ha proceduto con la stipula

del contratto di affitto, il quale ha consentito di incamerare il canone e, seguitamente, ottenere la proposta irrevocabile d'acquisto da ONEFAST S.r.l. (con un vantaggio economico di circa € 100.000,00). Nella prospettiva della ricorrente, gli unici effetti negativi originati dall'operazione negoziale, evitabili solamente mediante proposizione del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale in proprio, sarebbero connessi al maturare di sanzioni e interessi sul debito verso l'Erario (pari a circa € 3.000,00), ampiamente compensati, tuttavia, dai vantaggi economici derivanti dal contratto d'affitto;

- il **valore eccedente quello di liquidazione** ammonta invece a complessivi € 124.051,36 e risulta composto da:
 - il delta differenziale di valore attribuito alle immobilizzazioni (che in sede concordataria non sconterebbero il deprezzamento sopra menzionato) pari ad € 12.375,00;
 - il delta differenziale di valore attribuito ai crediti verso clienti (che in sede concordataria non sconterebbero il deprezzamento apportato al relativo valore per la liquidazione giudiziale) pari ad € 2.090,33;
 - il delta differenziale di valore attribuito al magazzino (che in sede concordataria non sconterebbero il deprezzamento apportato al relativo valore per la liquidazione giudiziale) pari ad € 135,04;
 - il delta differenziale di valore attribuito al prezzo di vendita dell'azienda conforme alle condizioni recate dalla proposta d'acquisto formulata da ONEFAST S.r.l., condizionata alla omologazione della domanda di concordato preventivo, pari ad € 45.500,00;
- sono altresì previsti apporti di **finanza esterna** risolutivamente condizionati all'omologa per complessivi € 80.000,00, che si sono resi disponibili a versare – a fondo perduto e senza alcun vincolo di restituzione, con pagamento dilazionato in quattro tranche e garantito da fidejussione bancaria, assicurativa o ipoteca su immobili capienti – i familiari dell'amministratore unico;
- il **piano concordatario** presentato da LISSONE FRIGO S.r.l. deve qualificarsi come in continuità indiretta (con una "*limitatissima ed esigua continuità aziendale diretta*") come attesta la dott.ssa De Capitani) e in particolare prevede:

- l'incasso dei canoni di locazione del "magazzino" sito in Busnago (MB) per gli anni 2026 e 2027, per l'importo complessivo di € 6.480,00;
- la cessione delle immobilizzazioni - "magazzino" sito in Busnago (MB) e automezzi – con procedura competitiva al prezzo base di € 45.700,00, stimata entro il 31.12.2027;
- la cessione delle "rimanenze di Busnago" al prezzo di perizia, pari ad € 540,17, con incasso previsto entro il 31.12.2027;
- l'incasso dei residui canoni di affitto da parte di ONEFAST S.r.l., pari ad € 7.500,00, nel rispetto dei termini contrattuali e quindi entro il 31.12.2026;
- la cessione del ramo di azienda operativo ad un prezzo minimo pari a quello offerto da ONEFAST S.r.l., ossia ad € 51.000,00, con previsione di incasso all'esito delle procedure competitive entro mesi sei dall'omologa;
- il realizzo dei crediti per € 91.000,07, con incasso ipotizzato per il 50% entro il 31.12.2027 e per il rimanente 50% entro il 31.12.2028;
- il realizzo delle disponibilità liquide alla data di riferimento per € 10.960,75, previsto entro il 31.12.2026;
- l'apporto di finanza esterna per complessivi € 80.000,00, che verranno versati dai finanziatori in quattro *tranche* di pagamento. Segnatamente, la prima dovrà essere corrisposta entro 200 giorni dalla data di omologa della domanda di concordato e le residue tre rispettivamente al primo, secondo e terzo anno dalla prima *tranche*;
- **le risorse generate dall'esecuzione del piano** ammontano a € 293.740,99, come risulta dal seguente prospetto:

ATTIVO	CONC
IMMOBILIZZAZIONI	:49.500,00
CREDITI VERSO CLIENTI	91.000,07
MERCI DI MAGAZZINO	540,17
CASSA	-
DISPONIBILITA LIQUIDE	10.960,75
AFFITTO AZIENDA ONEFAST	7.500,00
VENDITA AZIENDAONEFAST	51.000,00
VENDITA AZIENDA	-
AFFITTO MAGAZZINO LSC	3.240,00
FINANZA ESTERNA	80.000,00
	293.740,99

- l'**esposizione debitoria** della società, all'esito delle rettifiche effettuate, ammonta a complessivi € 1.651.070,30 e risulta così composta:

Crediti prededucibili

- € 32.418,19 per il compenso di natura prededucibile spettante al Commissario Giudiziale, calcolato sul valore massimo, determinato applicando il D.M. n. 30/2012 sulla base dell'attivo realizzabile e del passivo accertato;
- € 18.650,00, di cui € 13.650,00 relativi alla quota in prededuzione (per il 75% ex art. 6 C.C.I.I.) dei compensi dei professionisti incaricati della stesura del piano e della proposta, comprensivi degli oneri di legge (Attestatore e Stimatore dell'azienda), nonché € 4.950,00 per i compensi futuri per il professionista che continuerà a tenere la contabilità e per gli eventuali costi per il Liquidatore giudiziale e per i periti che il Tribunale vorrà nominare;
- € 250,00 per il compenso di IVG per la perizia di stima;
- € 20.000,00 a titolo di fondo rischi per il rischio derivante da potenziali maggiori passività o minori attività, a copertura anche degli interessi sul privilegio.

La ricorrente precisa che non sono esposti i costi per gli Advisor legali e finanziari, Avv. Christian Ravasi e Ugo Berloni, in quanto i Finanziatori si sono accollati, con acollo liberatorio condizionato all'omologazione del concordato, il relativo debito per € 20.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.

Crediti assistiti da ipoteca e privilegio speciale

- € 414.529,87 relativi al credito I.V.A. vantato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile "magazzino" sito in Busnago (MB).

Crediti assistiti da privilegio generale

- € 4.547,63 relativi a crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c. (T.F.R. dovuto a due dipendenti);
- € 4.550,00 relativi alla quota al privilegio dei professionisti incaricati della stesura del piano e della proposta di concordato, comprensivi degli oneri di legge (Attestatore e Perito Azienda), crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 6 C.C.I.I.;
- € 14.955,74 relativi a crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c.;

- € 20.072,32 quale Fondo MCC *ex art. 2777 c.c.* (si veda di seguito la sua esplicazione nella voce relativa ai crediti bancari chirografari);
- € 133.679,11 relativi a crediti previdenziali assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c. e collocati al n. 1 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c.;
- € 2.495,73 relativi a crediti previdenziali assistiti dal privilegio di cui all'art. 2754 c.c. e collocati al n. 8 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c.;
- € 185.207,21 relativi a crediti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c. e collocati al n. 18 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c.;
- € 1.130.179,87 (somma comprensiva del credito ipotecario sopra menzionato per € 414.529,87) relativi a crediti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c. e collocati al n. 19 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c.;

Crediti chirografari

- € 43.184,24 relativi a crediti vantati da fornitori;
 - € 22.302,58 relativi ai crediti bancari, con la precisazione che il debito della ricorrente trae origine da un mutuo erogato da B.N.P. Paribas per il complessivo importo di € 30.000,00, con garanzia M.C.C. in misura pari al 90%. La somma indicata considera l'importo residuo non pagato. La ricorrente ha appostato una specifica voce "Fondo MCC", a copertura del 90% del credito residuo di € 22.302,58 e quindi di € 20.072,32, precisando che solo al momento del pagamento da parte di M.C.C., a seguito di escussione e conseguente surroga nella procedura concordataria, verrà riconosciuto il privilegio ai sensi del D. Lgs. n. 123/1998. In caso di mancata escussione o in caso di mancato pagamento da parte di M.C.C. il credito rimarrà in capo alla Banca, con rango chirografario, e la maggior liquidità così generata sarà distribuita a favore degli altri creditori nel rispetto della proporzionalità e del peso delle classi;
 - € 22.249,45 relativi a crediti vantati dai soci, rinunciati a condizione della definitiva omologazione della domanda di concordato;
- la **proposta concordataria** prevede che l'attivo realizzabile in caso di omologazione (ipotizzata entro il 31.12.2026), ammontante a € 293.740,99, sia distribuito in favore dei creditori secondo le seguenti modalità:
 - pagamento integrale delle spese di giustizia, del compenso del Commissario Giudiziale e del Perito entro il 29.06.2027;

- pagamento integrale dei professionisti che hanno assistito la procedura (sia per la parte riconosciuta in prededuzione ai sensi dell'art. 6 C.C.I.I., sia per la residua parte) entro il 29.06.2027;
- pagamento integrale delle spese in prededuzione entro il 29.06.2027;
- stanziamento integrale delle somme relative al Fondo MCC entro il 31.12.2027;
- pagamento integrale – a trenta giorni dall'omologa come previsto dall'art. 109, comma 5 C.C.I.I. – dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 1 c.c.;
- pagamento integrale – oltre centottanta giorni dall'omologazione, segnatamente entro il 31.12.2027 – dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 2 c.c.;
- pagamento dei crediti previdenziali assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c. e collocati al n. 1 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c. nella misura di € 15.595,75 (pari all'11,67 % del credito totale) entro il termine del 31.12.2027;
- pagamento del credito ipotecario IVA nei limiti della capienza (€ 33.500,00, pari all'8,08% del credito complessivo) entro il termine del 31.12.2028, volendosi ipotizzare la vendita dell'immobile ipotecato entro tale data;
- pagamento in percentuale del credito verso gli enti previdenziali degradato al chirografo, come di tutti i restanti crediti privilegiati degradati al chirografo ai sensi dell'art. 84, comma quinto, CCII, nonché dei creditori chirografari per natura, utilizzando il valore eccedente quello di liquidazione, da distribuirsi nel rispetto della regola della RPR in forza dell'art. 84, comma 6 C.C.I.I. e dell'art. 88, commi 1 e 2 C.C.I.I. secondo le seguenti percentuali:

RESIDUO PER I CHIROGRAFI	124.051,36	
Classe 1- ISTITUTI PREVIDENZIALI	118.083,36	9,00%
Classe 2- INAIL	2.495,73	8,75%
Classe 3 - IRES	125.591,34	8,40%
Classe 4 - IRAP	53.893,85	8,40%
Classe 5 - IRPEF	5.722,02	8,40%
Classe 6 - Iva degrado Credito Ipotecario	341.277,33	8,40%
Classe 7 - Iva	788.902,54	8,40%
Classe 8 - Istituti Bancari	2.230,26	4,00%
Classe 9 - Fornitori Strategici	16.027,04	4,00%
Classe 10 - Altri Fornitori	1.290,05	2,00%
Classe 11 - Fornitori art. 85 c. 3	25.867,15	3,50%

- i creditori prelatizi non hanno diritto di voto perché soddisfatti in denaro, integralmente, entro 180 giorni dall'omologazione; è altresì previsto che la garanzia reale che assiste il credito ipotecario resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al suo pagamento;
- i creditori assistiti dal privilegio *ex art. 2751-bis* n.1 c.c. non hanno diritto di voto, in quanto soddisfatti in denaro ed integralmente entro 30 giorni dall'omologazione;
- i restanti creditori partecipano invece alle votazioni e sono suddivisi nelle seguenti **classi** (con la precisazione che si seguirà la numerazione contenuta nella proposta):
 - **CLASSE 1:** comprende i crediti di natura previdenziale INPS assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c. e collocati ai nn. 1 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c. A fronte di un credito complessivo pari a € 133.679,11, il privilegio viene riconosciuto all'11,67 % del credito, pari a € 15.595,75, mentre il restante 88,33% del credito, pari a € 118.083,36, viene degradato al chirografo per incapienza ai sensi dell'art. 84, comma 5, C.C.I.I. Viene proposto il pagamento nella misura del 9% per complessivi € 10.627,50;
 - **CLASSE 2:** comprende i crediti di natura previdenziale INAIL, originariamente assistiti dal privilegio di cui all'art. 2754 c.c. e collocati ai nn. 8 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c., ammontanti ad € 2.495,73 e degradati al chirografo. Viene proposto il pagamento nella misura del 8,75% per € 218,38;
 - **CLASSE 3:** comprende i crediti di natura tributaria IRES originariamente assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c. e collocati al n. 18 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c., ammontanti ad € 125.591,34 e degradati al chirografo. Viene proposto il pagamento nella misura dell'8,40% per € 10.549,67;
 - **CLASSE 4:** comprende i crediti di natura tributaria IRAP originariamente assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c. e collocati al n. 18 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c., ammontanti ad € 53.893,85 e degradati al chirografo. Viene proposto il pagamento nella misura dell'8,40% per € 4.527,08;
 - **CLASSE 5:** comprende i crediti di natura tributaria IRPEF originariamente assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c. e collocati al n. 18

nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c., ammontanti ad € 5.722,02 e degradati al chirografo. Viene proposto il pagamento nella misura dell'8,40% per € 480,65;

- **CLASSE 6:** comprende il credito IVA ipotecario degradato al chirografo per la parte incapiente. Come sopra detto, a fronte di un credito complessivo pari a € 414.529,87, il privilegio viene riconosciuto fino a capienza del bene ipotecato, pari a € 33.500,00, mentre la parte residua del credito, pari a € 341.277,33, viene degradata al chirografo per incapacienza ai sensi dell'art. 84, comma 5, C.C.I.I. Di tale parte residua viene proposto il pagamento nella misura dell'8,40% per € 28.667,30;
- **CLASSE 7:** comprende il credito IVA, originariamente assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c. e collocato al n. 19 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c., non assistito da garanzia reale e degradato integralmente al chirografo. A fronte di un credito della misura di € 788.902,54 viene proposto il pagamento nella misura dell'8,40% per € 66.267,81;
- **CLASSE 8:** comprende il credito chirografario vantato dalla banca BNL, che rimarrà chirografo e avente diritto al voto, sino all'eventuale momento di escussione del credito da parte del garante M.C.C. Viene proposto il pagamento a favore della Banca nella misura del 4% per € 89,21;
- **CLASSE 9:** comprende i crediti chirografari vantati dai fornitori strategici, ammontanti a € 16.027,04. Viene proposto il pagamento nella misura del 4,00%, per complessivi € 641,08;
- **CLASSE 10:** comprende i crediti chirografari vantati dai fornitori "altri" non qualificabili come fornitori strategici o "*imprese minori*" ai sensi dell'art. 85, comma terzo, C.C.I.I., ammontanti a € 1.290,85. Viene proposto il pagamento nella misura del 2%, per complessivi € 25,80;
- **CLASSE 11:** comprende i crediti chirografari vantati dai fornitori qualificabili come "*imprese minori*" ai sensi dell'art. 85, comma terzo, C.C.I.I., ammontanti a € 25.867,15. Viene proposto il pagamento nella misura del 3,50%, per complessivi € 905,35;
- **CLASSE 12:** comprende i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., per i quali è previsto il pagamento integrale di € 14.955,74 oltre i 180 giorni dall'omologa;

- **CLASSE 13:** comprende la quota di credito previdenziale INPS che partecipa alla distribuzione del valore di liquidazione pari ad € 15.595,75, con previsione di pagamento oltre i 180 giorni dall'omologa;

Non è prevista una classe, ai fini del voto, per gli Advisor legali, i quali, avendo sottoscritto l'accollo liberatorio condizionato all'omologa con il Sig. Calì, hanno liberato la ricorrente dal relativo debito.

Prospetto riepilogativo della proposta concordataria

PASSIVO	CONCORDATO	% DI SODD.
SPESE DI GIUSTIZIA	32.418,19	100%
COMPENSO LIQUIDATORE	5.200,00	100%
PROFESSIONISTI PREDEDUCIBILI E QUOTA 75%	18.600,00	100%
SPESE IN PREDEDUZIONE	250,00	100%
FONDO IN PREDEDUZIONE	20.000,00	100%
ART. 2751 BIS N. 1 DIPENDENTI	4.547,63	100%
IND.MANCATO PREAV. + TICKET LICENZ.	-	0%
PROFESSIONISTI QUOTA PRIV. 25%	4.550,00	100%
PROFESSIONISTI ART. 2751 BIS N. 2	14.955,74	100%
ART. 2777 MCC	20.072,32	100%
CREDITO IPOTECARIO	414.529,87	8,08%
ART. 2778 N. 1 - INPS	15.595,75	13,21%
TOTALE DEBITI PRED. E PRIV. ANTE PAG. TOTALE DELLA PREVIDENZA	169.689,63	
RESIDUO PER I CHIROGRAFI	124.051,36	
Classe 1- ISTITUTI PREVIDENZIALI	118.083,36	9,00%
Classe 2- INAIL	2.495,73	8,75%
Classe 3 - IRES	125.591,34	8,40%
Classe 4 - IRAP	53.893,85	8,40%
Classe 5 - IRPEF	5.722,02	8,40%
Classe 6 - Iva degrado Credito Ipotecario	341.277,33	8,40%
Classe 7 - Iva	788.902,54	8,40%
Classe 8 - Istituti Bancari	2.230,26	4,00%
Classe 9 - Fornitori Strategici	16.027,04	4,00%
Classe 10 - Altri Fornitori	1.290,05	2,00%
Classe 11 - Fornitori art. 85 c. 3	25.867,15	3,50%
	1.481.380,67	
	1.651.070,30	

- la **distribuzione delle risorse** è prevista secondo le seguenti modalità:
 - il valore di liquidazione, individuato ai fini distributivi in € 153.640,55 è distribuito secondo la regola della cd. “*priorità assoluta*” (APR) e viene destinato al pagamento integrale dei crediti prededucibili, dei crediti assistiti dal privilegio generale di cui all’art. 2751-bis n. 1 c.c., della quota di credito dei professionisti assistita dal privilegio del 25% ai sensi dell’art. 6 C.C.I.I., dei crediti assistiti dal privilegio generale di cui all’art. 2751-bis n.2 c.c., del fondo appostato ex art. 2777 c.c. a favore di M.C.C., al soddisfacimento parziale dei

crediti INPS assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c. e collocati ai nn. 1 nell'elencazione di cui all'art. 2778 c.c., nonché, infine, al soddisfacimento del credito ipotecario nei limiti della capienza;

- il valore eccedente quello di liquidazione, pari a € 44.051,36, è distribuito secondo la regola della cd. “*priorità relativa*” (RPR);
- la finanza esterna, pari ad € 80.000,00 è, invece, distribuita liberamente.

Prospetto della distribuzione delle risorse

PASSIVO	PIANO	PAGAMENTO	%.	DEGRADO
SPESE DI GIUSTIZIA	32.418,19	32.418,19	100%	
Compenso Liquidatore	5.200,00	5.200,00	100%	
PROFESS PRED E QUOTA 75%	18.600,00	18.600,00	100%	
SPESE IN PREDEDUZIONE	250,00	250,00	100%	

FONDO IN PREDEDUZIONE	20.000,00	20.000,00	100%	
ART. 2751 BIS N. 1 DIPENDENTI	4.547,63	4.547,63	100%	
IND.MANCATO PREAV. + TICKET	-	-		
PROFESSIONISTI QUOTA PRIV. 25%	4.550,00	4.550,00	100%	
PROFESSIONISTI ART. 2751 BIS N. 2	14.955,74	14.955,74	100%	
ART. 2777 CREDITO MCC	20.072,32	20.072,32	100%	
CREDITO IPOTECARIO	414.529,87	33.500,00	8,08%	381.029,87
ART. 2778 N. 1 INPS	15.595,75	15.595,75	100,00%	
Classe 1- ISTITUTI PREVIDENZIALI	118.083,36	10.627,50	9,00%	107.455,86
Classe 2- INAIL	2.495,73	218,38	8,75%	2.277,35
Classe 3 - IRES	125.591,34	10.549,67	8,40%	115.041,67
Classe 4 - IRAP	53.893,85	4.527,08	8,40%	49.366,77
Classe 5 - IRPEF	5.722,02	480,65	8,40%	5.241,37
Classe 6 - Iva degrado Credito Ipotecario	341.277,33	28.667,30	8,40%	312.610,03
Classe 7 - Iva	788.902,54	66.267,81	8,40%	722.634,73
Classe 8 - Istituti Bancari	2.230,26	89,21	4,00%	2.141,05
Classe 9 - Fornitori Strategici	16.027,04	641,08	4,00%	15.385,96
Classe 10 - Altri Fornitori	1.290,05	25,80	2,00%	1.264,25
Classe 11 - Fornitori art. 85 c. 3	25.867,15	905,35	3,50%	24.961,80
TOTALE PRIVILEGIO	1.651.070,30	292.689,47		1.358.380,83

- la proposta prevede che i pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità temporali:

FLUSSI IN USCITA	IMPORTO	31/12/26	29/06/27	31/12/27	31/12/28	31/12/29
Flussi di entrata		21.700,75	51.000,00	102.040,21	99.000,04	20.000,00
Riporto			21.700,75	7.134,93	38.551,32	104.051,36
SPESE DI GIUSTIZIA	32.418,19		32.418,19			
COMPENSO LIQUIDATORE	5.200,00		5.200,00			
PROFESSIONISTI PREDEDUCIBILI E QUOTA 75%	18.600,00		18.600,00			
SPESE IN PREDEDUZIONE	250,00		250,00			
FONDO IN PREDEDUZIONE	20.000,00			20.000,00		
CREDITO IPOTECARIO	414.529,87				33.500,00	
ART. 2751 BIS N. 1 DIPENDENTI	4.547,63		4.547,63			
PROFESSIONISTI QUOTA PRIV. 25%	4.550,00		4.550,00			
PROFESSIONISTI ART. 2751 BIS N. 2	14.955,74			14.955,74		
ART. 2777 MCC	20.072,32			20.072,32		
ART. 2778 N. 1 - INPS	15.595,75			15.595,75		
PAGAMENTO PRIVILEGIO PREVIDENZA SINO A CAPIENZA	169.689,63	-	65.565,82	70.623,81	33.500,00	-
Classe 1- ISTITUTI PREVIDENZIALI	10.627,50					10.627,50
Classe 2- INAIL	218,38					218,38
Classe 3 - IRES	10.549,67					10.549,67
Classe 4 - IRAP	4.527,08					4.527,08
Classe 5 - IRPEF	480,65					480,65

Classe 6 - IVA DEGRADO IPOT	28.667,30					28.667,30
Classe 7 - IVA	66.267,81					66.267,81
Classe 8 - BANCHE	89,21					89,21
Classe 9 - FORNITORI STRATEG	641,08					641,08
Classe 10 - ALTRI FORNITORI	25,80					25,80
Classe 11 - FORNITORI art. 85 c. 3	905,35					905,35
TOT FLUSSI IN USCITA	292.689,47	0	65.565,82	70.623,81	33.500,00	122.999,84
TOTALE		21.700,75	7.134,93	38.551,32	104.051,36	1.051,52

- con riguardo al **raffronto tra la prospettiva liquidatoria e quella concordataria**, la società ha precisato che, soltanto in caso di omologazione del concordato preventivo:
 - i creditori potrebbero beneficiare dei flussi derivanti dalla prosecuzione della continuità aziendale nonché della proposta di acquisto del ramo di azienda operativo formulata da ONEFAST S.r.l., trattandosi di proposta condizionata all'omologazione della domanda di concordato preventivo, che in caso di apertura della liquidazione

giudiziale verrebbe travolta. Inoltre, la ricorrente osserva che la vendita del ramo operativo a terzi da parte della Curatela, in sede di liquidazione giudiziale, sconterebbe il disinteresse da parte del mercato ad acquistare un'azienda affittata a un terzo;

- l'attivo realizzabile nella liquidazione giudiziale ammonterebbe a € 153.640,55 e sarebbe pertanto inferiore rispetto a quello realizzabile in caso di omologazione del concordato preventivo (293.740,99);
- verrebbe messa a disposizione dei creditori la finanza esterna;
- i creditori beneficerebbero dell'accollo liberatorio dei Finanziatori delle somme dovute agli Advisor Legali e Finanziari, trattandosi di accollo condizionato all'omologa del concordato;
- il costo da sostenersi per i dipendenti sarebbe inferiore, dal momento che nello scenario liquidatorio sarebbe dovuta l'indennità per mancato preavviso e il ticket di licenziamento per i dipendenti in forza alla data di dichiarazione della liquidazione giudiziale.

Considerato in diritto che:

- l'art. 47 CCII prevede che l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale debba essere disposta previa verifica della *“ritualità della proposta”*, fermo restando che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile *“se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*;
- l'ampiezza del sindacato del Tribunale ai fini dell'apertura del concordato preventivo è stata di recente scrutinata dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9605/2026, ove si è condivisibilmente affermato che *“ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i., il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi – oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano – al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato”*;
- in particolare, il vaglio del Tribunale in sede di apertura dovrà riguardare:

- la sussistenza dei presupposti per l'accesso al concordato preventivo, con particolare riferimento:
 - (i) alla competenza territoriale del Tribunale adito;
 - (ii) alla completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 39 CCII, alla circostanza che la decisione di accedere allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza sia stata decisa in via esclusiva dagli amministratori o dai liquidatori e che la stessa risulti da un verbale redatto dal notaio, come prescritto dall'art. 120-*bis* CCII;
 - (iii) ai requisiti dimensionali dell'impresa, non potendo accedere al concordato preventivo l'impresa che sia qualificabile come "*minore*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
 - (iv) alla sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza;
- il contenuto del piano di concordato, il quale deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 87 CCII;
- la coerenza della relazione del professionista indipendente alla luce dell'*iter* logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;
- il rispetto dei criteri di formazione delle classi;
- la circostanza che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, ossia secondo la regola della "*priorità assoluta*"; il rispetto della regola della "*priorità relativa*" con riferimento alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione non rileva, invece, ai fini dell'apertura del concordato preventivo, bensì unicamente in relazione al giudizio di omologazione, come chiarito dall'art. 84, comma 6, CCII nella versione modificata dal cd. "*correttivo-ter*";
- alla non manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 47, comma 1, lett. b, CCII). In particolare, con specifico riferimento alla continuità aziendale, anche indiretta, è necessario che nel piano siano analiticamente indicati i costi e i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura, come prescritto dall'art. 87, comma 1, lett. f), CCII.

Ritenuto che:

- sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che la sede legale della società ricorrente risulta collocata nel Circondario del Tribunale di Monza (segnatamente in Busnago);
- sussiste la legittimazione della ricorrente alla proposizione di una domanda volta all'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 84 CCII, atteso che:
 - la stessa esercita attività di impresa commerciale in quanto si occupa di *“la realizzazione di impianti refrigeranti, condizionamento e depurazione dell'aria e di ambienti. L'installazione di impianti frigoriferi, la sostituzione, manutenzione e rifacimento degli stessi. La commercializzazione di apparecchi e attrezzature per impianti di refrigerazione e condizionamento”*;
 - non si tratta di un'impresa minore, essendo sufficiente rilevare che, dal bilancio relativo all'esercizio 2024, sono emersi debiti complessivi per € 1.133.211;
- l'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stato deciso, in via esclusiva, dall'amministratore; tale decisione risulta da verbale redatto da notaio ed è stata depositata e iscritta nel Registro delle Imprese, in conformità a quanto statuito dall'art. 120-bis CCII;
- la società versa quantomeno in uno stato di crisi, atteso che i flussi di cassa prospettici non risultano senz'altro idonei a far fronte integralmente alle obbligazioni gravanti sulla società nei prossimi dodici mesi;
- è stata allegata al ricorso la documentazione prevista dall'art. 39 CCII;
- il piano concordatario presenta il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII;
- con specifico riferimento al contenuto del piano e della proposta concordataria, occorre preliminarmente svolgere le seguenti considerazioni sui profili di maggiore complessità:

1. Sulla corretta determinazione del valore di liquidazione

L'art. 87, comma 1, lett. c, CCII prevede che nel piano concordatario debba essere esplicitato *“il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore*

economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”.

Nella predisposizione di una proposta di concordato preventivo in continuità, l'esatta determinazione del “*valore di liquidazione*” del patrimonio sociale risulta necessaria:

- per poter accertare che sia garantito ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, risultando altrimenti fondate le eventuali opposizioni all'omologazione proposte ai sensi dell'art. 112, comma terzo, CCII;
- per poter correttamente individuare la parte dell'attivo che dovrà essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (ossia secondo la regola della cd. priorità assoluta), come prescritto dall'art. 84, comma sesto, CCII;
- per poter determinare la misura in cui è ammessa la cd. falcidia dei crediti privilegiati disciplinata dall'art. 84, comma quinto, CCII, considerato che tale disposizione consente la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati *“purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente”.*

Ritiene il Tribunale che, all'esito delle integrazioni richieste e dei chiarimenti resi dalla società, il valore di liquidazione sia stato determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 87, comma 1, lett. c, CCII, ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti nel prosieguo della procedura con riferimento ai seguenti aspetti.

In primo luogo, va osservato che la società ricorrente non ha depositato l'integrazione peritale relativa all'immobile in Busnago, alla via Papa Giovanni XXIII n.10°, contenente l'indicazione in ordine ad eventuali irregolarità urbanistiche e catastali.

Tuttavia, il Professionista indipendente, dott.ssa Arianna De Capitani, ha reso una manifestazione di congruità della somma esposta nel piano in seno alla propria relazione di cui all'art. 87, comma 3, CCII. Si dà atto, altresì, che l'A.U. Cali Rosario si è impegnato a farsi carico degli eventuali esborsi necessari la regolarizzazione urbanistico/catastale (cfr doc. 52).

In secondo luogo, quanto alla questione sollevata in ordine alla validità dell'offerta di acquisto del ramo di azienda condizionata all'omologazione del concordato, alla luce

delle integrazioni rese dalla ricorrente è dato osservarsi che non costituisce un'autentica offerta condizionata vietata dalla norma. A ben vedere, dal tenore letterale dell'offerta e dalla sua contestualizzazione nella fattispecie concreta si può ritenere che l'asserito condizionamento all'omologa costituisca, invero, una modalità esecutiva del piano. Tanto premesso, alla luce della perizia del dott. Joel Giuliani (la quale stima il ramo in € 5.500,00), che appare congrua e costruita su valutazioni logico-contabili coerenti e non manifestamente irragionevoli, appare corretta la determinazione del valore di liquidazione del ramo di azienda in aderenza al valore portato dalla stima: la somma offerta da ONEFAST S.r.l., di valore sensibilmente superiore (€ 51.000,00) non risulta inficiata da un intento speculativo, alla luce delle considerazioni emerse all'udienza del 10.06.2026. Infatti – benchè per mero errore non sia stato verbalizzato, ma in questa sede se ne dà atto, riconoscendo che sul punto si è espressa la ricorrente e né il Commissario, né il PM presente hanno formulato osservazioni – la divergenza di valore risente notevolmente del fatto che, in caso di apertura della procedura liquidatoria, la società perderebbe le licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività. Pertanto, quel valore che viene offerto da ONEFAST S.r.l. è coerente con il fatto che il ramo d'azienda verrebbe venduto in condizioni idonee all'operatività e consentirebbe alla stessa di trarne un'utilità superiore a quella che si ricaverebbe da un'eventuale vendita in sede liquidatoria, pregiudicata dal venir meno delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività. Quanto allegato sul tema “licenze” non appare manifestamente irragionevole: si rimette l'approfondimento al Commissario nella fase che seguirà.

In ordine alla somma indicata alla voce di attivo “*crediti verso clienti*”, visti i rilievi mossi dal Commissario e tenuto conto delle integrazioni rese dalla ricorrente, nonché dell'integrazione alla relazione del Professionista, si osserva che l'eventuale delta differenziale (negativo) ipotizzato dal Commissario è di misura tale da rimanere assorbito dal *quantum* appostato nel fondo rischi.

Del pari, allo stato non risulta ostativa ai fini dell'apertura della procedura la mancata valorizzazione di poste d'attivo inerenti all'eventuale esperimento di azioni recuperatorie e risarcitorie, sulle quali, però, si rendono opportuni ulteriori approfondimenti da effettuarsi nel prosieguo della procedura.

2. Sulla formazione delle classi

L'art. 85 CCII – rubricato “*suddivisione dei creditori in classi*” – prevede che nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria.

Alla luce della definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. r), CCII, per “*classe di creditori*” si intende “*un insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei*”.

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, al pari della legge fallimentare, non chiarisce espressamente cosa si intenda per “*posizione giuridica*” e per “*interessi economici*”, la cui omogeneità costituisce presupposto per la corretta formazione delle classi.

Tali concetti sono stati tuttavia definiti dalla giurisprudenza di legittimità, che con orientamento consolidato ha affermato che “*l'omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio. L'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione. Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, ove l'imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte soddisfattiva delle posizioni riunite all'interno della medesima classe*” (Cass. Civ. 9378/2018).

Nel concordato in continuità aziendale la formazione di specifiche classi è necessaria con riferimento:

- ai creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento;
- ai creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
- ai creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;
- ai creditori proponenti il concordato e alle parti ad essi correlate;
- ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109, comma 5, CCII;
- alle imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.

Con riferimento ai criteri adoperati per la formazione delle classi, non si ravvisano rilievi.

Tuttavia, occorre osservare che i dati indicati nella classe 6, benché non oggetto di rilievo da parte del Commissario, appaiono matematicamente incongruenti con la misura del credito ipotecario non soddisfatto dalla vendita del bene oggetto di garanzia. Si rende opportuno un approfondimento nel prosieguo della procedura.

3. Sulla distribuzione del valore di liquidazione

La distribuzione delle risorse nel concordato preventivo in continuità deve avvenire nel rispetto di regole che possono essere sintetizzate nei seguenti termini:

- il valore di liquidazione, determinato ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, deve essere distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, secondo la regola della cd. "*priorità assoluta*" (APR), e di quanto previsto dall'art. 84, comma 5, CCII;
- l'art. 84, comma 5, CCII prevede che "*i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota*

parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario”;

- conseguentemente, qualora la distribuzione del valore di liquidazione secondo la regola della priorità assoluta non consenta il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, la parte non soddisfatta deve essere trattata come credito chirografario;
- per quanto concerne invece il “*valore eccedente quello di liquidazione*” ai fini dell’omologazione del concordato “*è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore*”;
- il “*valore eccedente quello di liquidazione*” deve quindi essere anzitutto destinato ai creditori privilegiati che, non essendo stati soddisfatti integralmente sul valore di liquidazione, sono stati degradati al chirografo ai sensi dell’art. 84, comma 5, CCII. Tali crediti, pertanto, pur essendo stati degradati al chirografo, conservano una sorta di “*privilegio attenuato*”: gli stessi, infatti, non sono del tutto parificati ai crediti chirografari *ab origine* in quanto la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione deve avvenire in modo da garantire che ai creditori titolari del “*privilegio attenuato*” di rango superiore sia riservato un trattamento migliore rispetto a quello riservato ai creditori privilegiati di rango inferiore ed ai creditori chirografari *ab origine* (cfr. in senso conforme Corte d’Appello di Milano del 20.2.2025, Pres. Mantovani est. Brena);
- le risorse esterne sono invece liberamente distribuibili.

Con riferimento all’individuazione delle risorse che devono essere distribuite secondo la regola della “*priorità assoluta*”, occorre ulteriormente precisare che la regola distributiva enunciata nel primo periodo dell’art. 84, comma sesto, CCII deve essere intesa nel senso che ad essere distribuito secondo la “*priorità assoluta*” sia l’intero “*valore di liquidazione*”, e non invece la sola parte del “*valore di liquidazione*” di cui viene effettivamente prevista la liquidazione nel piano.

Ciò risulta infatti coerente con la *ratio* della regola, volta a garantire ai creditori di ricevere quantomeno un importo pari a quello che riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

Di conseguenza, atteso che in tale ultimo scenario verrebbero liquidati tutti i beni della debitrice (ivi compresi quelli che nella prospettiva concordataria risultano necessari alla prosecuzione dell'attività di impresa), è necessario che la distribuzione dell'intero "*valore di liquidazione*" avvenga secondo la regola della priorità assoluta, posto che diversamente opinando costoro otterrebbero un soddisfacimento inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tanto premesso, si osserva che il valore di liquidazione – ammontante a € 153.640,55 – viene distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione e avuto riguardo, quanto alla determinazione del passivo, all'esposizione debitoria maturata "*alla data della domanda di concordato*", come previsto dall'art. 87, comma 1, lett. c), CCII.

4. Sulla fattibilità del piano

L'art. 47 CCII prevede che il concordato preventivo possa essere aperto a condizione che sia accertata la fattibilità del piano, intesa come "*non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati*".

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dipende, principalmente, dall'effettivo apporto di risorse da parte di ONEFAST S.r.l., con riferimento al pagamento dei canoni di affitto dell'azienda, del successivo acquisto della stessa previo esperimento di una procedura competitiva.

A tal riguardo, in seguito alla richiesta di integrazioni da parte del Tribunale, è stato depositato un *business plan* di ONEFAST S.r.l., che appare coerente ancorché da valutarsi prudentemente in assenza di un vaglio più approfondito del Commissario. Si dà atto, altresì, che la stessa affittuaria ha depositato copiosa documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente.

Alla luce di tali considerazioni, condivise dal Tribunale, deve ritenersi che il piano non sia allo stato manifestamente inidoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ritenuto conclusivamente che la proposta concordataria abbia **superato positivamente il vaglio sulla ritualità** della stessa demandato al Tribunale dall'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, considerato che:

- sussistono i presupposti per l'accesso alla procedura;
- il piano di concordato presenta il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII;

- la relazione del professionista indipendente, dott.ssa Arianna De Capitani, anche alla luce delle integrazioni effettuate, appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente.
- sono stati rispettati i criteri di formazione delle classi;
- il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della regola della “*priorità assoluta*”;
- non è emersa una manifesta inattitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- nella proposta sono indicate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale, il che consente la formazione di un consenso informato in capo ai creditori in ordine alla convenienza della proposta

P.Q.M.

Visti gli artt. 47 e 84 e ss. CCII;

DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo nei confronti di **LISSONE FRIGO S.R.L. (C.F.: 07174080965)** con sede legale in Busnago (MB), via delle Industrie n.14.

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Giulia Caliarì.

CONFERMA il Commissario Giudiziale dott.ssa Maria Ester Palermo.

DETERMINA in € 5.050 la somma ulteriore a copertura parziale delle spese di procedura da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura.

STABILISCE, tenuto conto del numero dei creditori e dell’entità del passivo, il giorno 1.12.2026 ed il giorno 15.12.2026 quali date rispettivamente iniziali e finali per l’espressione del voto dei creditori da far pervenire mediante posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale.

CONFERMA l’obbligo del debitore di presentare il giorno 10 di ogni mese un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

DISPONE che il Commissario Giudiziale provveda:

I. agli adempimenti di cui agli artt. 103 e 104 CCII, procedendo alle comunicazioni di cui all’art. 104, comma 2, CCII ed agli avvertimenti ivi previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; tra gli avvisi che l’organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l’avvertimento che il

voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;

II. a quanto prescritto dall'art. 105 comma 1, 2 e 3 CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero;

III. a illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 5 CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del Giudice Delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

IV. ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma 2 - che, ai sensi dell'art. 107 comma 4, CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;

V. a comunicare ex art. 107, comma 5, CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il Giudice Delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VI. a depositare ex art. 107, comma 6, CCII la Relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su

supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;

VIII. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

Si comunichi alla Ricorrente, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 17 luglio 2026.

Il Giudice Estensore
dott.ssa Giulia Caliarì

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti